



## **REGOLAMENTO**

### **PREAMBOLO**

#### **Art. 1 - La Corte Arbitrale**

1. La Corte Arbitrale Imolese, di seguito "La Corte", svolge le funzioni esemplificate all'art. 1 dello Statuto ed in particolare:
  - a. amministra i procedimenti di arbitrato secondo il Regolamento;
  - b. su istanza delle parti, nomina gli arbitri in procedimenti non amministrati secondo il Regolamento;
2. L'arbitrato potrà essere promosso anche in assenza di una clausola compromissoria che deferisca la controversia in arbitri, secondo quanto disposto dai successivi articoli.
3. La durata del procedimento non potrà essere superiore a 180 giorni dalla prima udienza di comparizione parti dinanzi all'arbitro o al Collegio, ovvero a 240 giorni nella sola ipotesi di esperimento di consulenze tecniche e/o prove testimoniali, salva concordata richiesta di proroga formulata dalle parti per un periodo complessivo non superiore a 360 giorni dalla prima udienza di comparizione.
4. L'assistenza della Corte Arbitrale viene prestata secondo il presente Regolamento e, per quanto non previsto, secondo le norme del codice di procedura civile disciplinanti il procedimento arbitrale e/o secondo le particolari disposizioni di legge regolanti gli arbitrati amministrati.
5. Le parti possono escludere l'applicazione di norme del Regolamento in relazione a particolari caratteristiche della controversia. Tale volontà delle parti, a pena di decadenza, dovrà essere portata all'attenzione dell'Arbitro monocratico, o del Collegio, nel corso della prima udienza di comparizione.
6. Il presente Regolamento si applica ogni qualvolta un procedimento arbitrale sia svolto presso la Corte Arbitrale Imolese, a meno che le parti non decidano, concordemente, di applicare le norme processuali dettate in materia di arbitrato dal codice di procedura civile ovvero da altre norme.
7. La Corte non consentirà deroghe che comportino anche indirettamente la violazione

del principio del contraddittorio e darà piena attuazione al principio del contraddittorio e della parità di trattamento delle parti.

## I. DISPOSIZIONI GENERALI

### **Art.2 - Requisiti dell' istanza arbitrale**

1. Si definisce istanza arbitrale l'atto, debitamente sottoscritto, con cui una delle parti dà corso al procedimento innanzi alla Corte.
2. L'istanza, da depositare o inviare a mezzo raccomandata o a mezzo PEC alla sede della Corte Arbitrale deve contenere:
  - a) nel caso di esistenza di una clausola compromissoria o di compromesso: a) i dati identificativi delle parti completi di codice fiscale e partita IVA, nonché, anche ai fini delle rituali comunicazioni, i riferimenti telefonici, fax ed indirizzi di posta elettronica/PEC;
  - b) la dichiarazione di volontà di promuovere l'arbitrato dinanzi ad un arbitro unico o ad un Collegio Arbitrale presso la Corte Arbitrale Imolese ed il richiamo alla clausola compromissoria o al compromesso;
  - c) l'esposizione sommaria della natura e dell'oggetto della controversia;
  - d) la procura al difensore, se nominato, e il domicilio eletto;
  - e) la dichiarazione di nomina dell'arbitro e l'invito all'altra parte a nominare il proprio arbitro;
- B) nel caso di assenza di clausola compromissoria o di compromesso:
  - a) i dati identificativi delle parti completi di codice fiscale e partita IVA, nonché, anche ai fini delle rituali comunicazioni, i riferimenti telefonici, fax ed indirizzi di posta elettronica/PEC;
  - b) la proposta di compromesso, con la relativa domanda, volta a deferire la controversia ad un arbitro unico o ad un Collegio Arbitrale presso la Corte Arbitrale Imolese; c) l'esposizione sommaria della natura e dell'oggetto della controversia;
  - d) la procura al difensore, se nominato, e il domicilio eletto;
  - c) l'invito all'altra parte a manifestare la propria accettazione della proposta di compromesso dinanzi alla Corte, con la relativa domanda.

Anche l'atto di accettazione della proposta di arbitrato deve contenere gli stessi requisiti prescritti per l'istanza.

### **Art. 3 - Tribunale Arbitrale**

1. L'arbitrato può essere;
  - a) monocratico, quando l'arbitro nominato è unico;
  - b) collegiale, quando gli arbitri sono nominati in numero superiore.
2. Il numero degli arbitri è fissato dalle parti. In mancanza di predeterminazione l'arbitrato si intende monocratico, salvo quanto disposto al comma 5.
3. In caso di indicazione di un numero pari di arbitri, un ulteriore arbitro, se le parti non hanno diversamente convenuto o non raggiungono l'accordo sull'arbitro da nominare, è nominato dal Consiglio Arbitrale.
4. Nel caso in cui le parti contendenti siano più di due, sarà nominato un arbitro unico e l'arbitrato sarà monocratico, al fine di evitare maggiori costi e per rendere più celere il procedimento.
5. Il Consiglio Arbitrale può deferire la controversia a un collegio di tre membri, se lo ritiene opportuno per la complessità, specificità della materia o per il valore della controversia o su concorde ed espressa richiesta delle parti.
6. Tutte le previsioni del presente Regolamento si applicano sia all'Arbitro Unico che al Collegio Arbitrale.

### **Art. 4 - Requisiti per l'iscrizione nella lista arbitrale**

1. Condizione preliminare per la nomina ad arbitro, salvo individuazione nominativa dell'Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale ad opera delle parti, è l'iscrizione nella lista arbitrale formata sulla base delle domande di ammissione all'Albo della Corte.
2. Requisiti per l'iscrizione nella lista di cui al comma 1 sono:
  - a) il possesso di competenze giuridiche e/o tecniche, comprovato dall'aver conseguito una laurea almeno quadriennale e da almeno due tra i seguenti titoli: (i) iscrizione ad un Albo professionale da almeno cinque anni (ii) pregressa esperienza derivante dall'aver redatto almeno un lodo arbitrale quale arbitro unico o 2 lodi arbitrali quale componente di collegio arbitrale (iii) formazione specifica, comprovando di aver

- partecipato ad un corso formativo di più lezioni in materia arbitrale;
- b) la capacità di agire;
  - c) il godimento dei diritti civili nazionali;
  - d) la condotta morale specchiata;
  - e) l'assenza di provvedimenti riduttivi o impeditivi dell'esercizio della professione;
  - f) l'assunzione dell'impegno formale ad applicare i principi del Codice deontologico approvato dalla Corte Arbitrale Imolese.
3. L'iscrizione e la permanenza nelle liste è subordinata al versamento di un contributo annuale nella misura determinata dal Consiglio Arbitrale.

#### **Art. 5 - Requisiti per l'iscrizione nella lista dei consulenti tecnici d'ufficio**

1. Presso la Corte è tenuta la lista dei consulenti tecnici d'ufficio, suddivisa per ambiti di specializzazione, presso la Corte.
2. Requisiti per l'iscrizione alla lista dei consulenti tecnici della Corte sono:
  - a) l'iscrizione all'albo, collegio o registro professionale da almeno tre anni e l'esercizio della professione specifica;
  - b) nel caso in cui l'attività non sia condizionata all'iscrizione ad un albo, collegio o registro professionale, l'esercizio della specifica attività oggetto di specializzazione da almeno tre anni.
  - c) la capacità di agire;
  - d) il godimento dei diritti civili nazionali;
  - e) la condotta morale specchiata;
  - f) l'assenza di provvedimenti riduttivi o impeditivi dell'esercizio della professione;
  - g) l'assunzione dell'impegno formale ad applicare i principi del Codice deontologico approvato dalla Corte Arbitrale Imolese.
3. L'iscrizione e la permanenza nella lista è subordinata al versamento di un contributo annuale nella misura stabilita dal Consiglio Arbitrale.

#### **Art. 6 - Sede dell'arbitrato**

1. La sede dell'arbitrato, che può essere in Italia o all'estero, è fissata dalle parti nella convenzione arbitrale.

2. In mancanza, la sede dell'arbitrato è quella indicata dal Consiglio Arbitrale in sede di nomina degli arbitri, tenuto conto dello Statuto, delle richieste delle parti e di ogni altra circostanza.
3. Il Tribunale Arbitrale può prevedere che le udienze o altri atti del procedimento si svolgano in luogo diverso dalla sede nel rispetto delle disposizioni dello Statuto.
4. Il Tribunale Arbitrale in sede di costituzione nomina un Segretario, che può essere anche uno degli arbitri, per l'espletamento delle attività amministrative previste dal presente Regolamento.

#### **Art. 7 - Lingua dell'arbitrato**

1. La lingua dell'arbitrato è scelta di comune accordo dalle parti nella convenzione arbitrale o successivamente sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale.
2. In difetto di accordo tra le parti, la lingua dell'arbitrato è determinata dal Tribunale Arbitrale.
3. Il Tribunale Arbitrale autorizza la produzione di atti e documenti anche se redatti in una lingua diversa da quella dell'arbitrato, e può ordinare che gli stessi siano accompagnati da una traduzione asseverata nella lingua dell'arbitrato.

#### **Art. 8 - Gli atti del procedimento**

1. Le parti devono depositare gli atti e i documenti presso la Corte, in un originale per la Corte Arbitrale, in un originale per ciascuna altra parte e in tante copie quanti sono gli arbitri. Gli Arbitri possono disporre e autorizzare l'invio degli atti e dei documenti a mezzo PEC, determinandone modalità, termini e destinatari.
2. Il Segretario, salvo diversa determinazione del Tribunale Arbitrale, trasmette alle parti, agli arbitri, ai consulenti tecnici e ai terzi, gli atti e le comunicazioni loro destinate con PEC, fac-simile, lettera raccomandata, corriere, ovvero con ogni altro mezzo idoneo a provarne la ricezione.
3. Il Segretario del Tribunale e, dopo il termine del procedimento, il Presidente della Corte o suo delegato, sono autorizzati a rilasciare copia, anche autentica, degli atti, dei documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio e dei provvedimenti esclusivamente ai difensori delle parti o alle parti personalmente, salvo quanto previsto all'art. 11, punto 2.

#### **Art. 9 - Il fascicolo**

1. Il fascicolo di parte sarà restituito alla parte o al procuratore costituito al termine del procedimento.
2. La Corte conserverà nel fascicolo d'ufficio copia degli atti di parte, i verbali del procedimento e un originale del lodo.
3. Decorso il termine per l'eventuale impugnazione del lodo, che dovrà essere in ogni caso comunicata alla Corte, questa non avrà alcun obbligo ulteriore di conservazione del fascicolo d'ufficio e sarà esonerata da ogni responsabilità di custodia.

#### **Art. 10 - Termini**

1. I termini previsti dal Regolamento o fissati dal Consiglio Arbitrale, dal Segretario o dal Tribunale Arbitrale sono da intendersi previsti a pena di decadenza, anche se la decadenza non è espressamente prevista dal Regolamento o stabilita dal provvedimento che li fissa.
2. Il Consiglio Arbitrale, il Segretario ed il Tribunale Arbitrale possono prorogare, prima della scadenza, i termini da essi fissati soltanto per giustificati motivi ovvero con il consenso di tutte le parti.
3. Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale. Se il termine scade il sabato o un giorno festivo, esso è prorogato al giorno successivo non festivo. In ogni caso al procedimento arbitrale non si applica la sospensione feriale, salvo diverso accordo tra le parti.

#### **Art. 11 - Riservatezza**

1. La Corte Arbitrale, le parti, il Tribunale Arbitrale e i consulenti tecnici sono tenuti a osservare la riservatezza del procedimento e del lodo, fatta salva la necessità di avvalersi di quest'ultimo per la tutela di un proprio diritto.
2. A fini di studio, la Corte Arbitrale può curare la pubblicazione in forma anonima dei lodi.

#### **Art. 12 - Ruolo generale delle controversie arbitrali**

1. Il Consiglio Arbitrale designa il soggetto tenuto ad inserire ogni nuovo procedimento

nel ruolo generale delle controversie della Corte, annotandovi le informazioni sintetiche sulla domanda arbitrale o sulla richiesta di perizia contrattuale, sull'oggetto della controversia, sul valore di essa, nonché sulla data di accettazione dell'incarico da parte dell'Arbitro o dei membri del collegio arbitrale.

## II - PROCEDIMENTO DI ARBITRATO RITUALE

### **Art. 13 - La domanda di arbitrato**

1. L'attore deve depositare presso la Corte, ove può anche inviarla a mezzo corriere, posta raccomandata o PEC, la domanda di arbitrato. Laddove proceda al deposito o all'invio della domanda in formato cartaceo, l'attore è tenuto, a pena di inammissibilità della stessa, a depositare la domanda e i documenti allegati in triplice copia.
2. La domanda è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene, a pena di inammissibilità, da:
  - a) il nome e il domicilio delle parti, nonché l'indicazione di un indirizzo mail o PEC per effettuare le comunicazioni;
  - b) la descrizione della controversia;
  - c) l'indicazione delle domande e del relativo valore economico;
  - d) la nomina dell'arbitro o le indicazioni utili sul numero degli arbitri;
  - e) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e ogni documento che la parte ritenga utile produrre;
  - f) le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità, sulla sede e sulla lingua dell'arbitrato;
  - g) la procura conferita al difensore, ove nominato, con indicazione dell'indirizzo PEC;
  - h) la convenzione arbitrale se esistente;
  - i) la prova dell'avvenuto pagamento dell'anticipazione forfettaria delle spese amministrative, da trattarsi in acconto sulle spese amministrative complessivamente dovute.
3. La Corte curerà l'invio della domanda al convenuto al fine della decorrenza dei termini regolamentari.

#### **Art. 14 - La memoria di risposta**

1. Il convenuto, a pena di decadenza, deve depositare presso la Corte la memoria di risposta, anche a mezzo corriere, posta raccomandata o PEC, con eventuali domande riconvenzionali, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato. Laddove proceda al deposito o all'invio della memoria in formato cartaceo, il convenuto è tenuto, a pena di inammissibilità della stessa, a depositare la domanda e i documenti allegati in triplice copia.
2. La memoria di risposta è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene, a pena di inammissibilità:
  - a) il nome e il domicilio del convenuto nonché l'indicazione di un indirizzo mail o PEC per effettuare le comunicazioni;
  - b) l'esposizione, anche breve e sommaria, della difesa;
  - c) l'indicazione delle eventuali domande riconvenzionali e del relativo valore economico;
  - d) la nomina dell'arbitro o le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulle modalità della loro scelta;
  - e) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti e ogni documento che la parte ritenga utile produrre;
  - f) le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità, sulla sede e sulla lingua dell'arbitrato;
  - g) la procura conferita al difensore, ove nominato, con l'indicazione della PEC;
  - h) la prova dell'avvenuto pagamento dell'anticipazione forfettaria delle spese amministrative, da trattarsi in acconto sulle spese amministrative complessivamente dovute.
3. Nel caso in cui il convenuto non depositi la memoria di risposta, l'arbitrato prosegue in sua assenza.

#### **Art. 15 - Eccezioni di validità e competenza**

1. L'eccezione circa l'esistenza, la validità o l'efficacia della convenzione arbitrale o circa la competenza del Tribunale Arbitrale deve essere proposta, a pena di decadenza,



nel primo atto o nella prima udienza successiva alla domanda cui l'eccezione si riferisce.

2. Su di esse decide il Tribunale Arbitrale alla prima seduta con lodo parziale.

#### **Art. 16 - Nomina degli arbitri**

1. Gli arbitri sono nominati secondo le regole stabilite dalle parti nella convenzione arbitrale.
2. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, l'arbitro unico è nominato dal Consiglio Arbitrale, secondo un criterio di rotazione disciplinato dal Consiglio Arbitrale medesimo nella prima seduta successiva alla sua nomina.
3. Se le parti hanno stabilito di nominare l'arbitro unico di comune accordo senza indicare un termine, tale termine viene assegnato dalla Corte. Se l'accordo tra le parti non viene raggiunto, l'arbitro unico è nominato dal Consiglio Arbitrale.
4. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, e il Consiglio Arbitrale ha disposto la nomina di un Collegio, il Tribunale arbitrale è così nominato:
  - a) ciascuna parte, nella domanda di arbitrato e nella memoria di risposta, nomina un arbitro; se la parte non vi provvede, l'arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale;
  - b) il presidente del Tribunale Arbitrale è nominato dal Consiglio Arbitrale.
5. Se le parti hanno diversa nazionalità o sede legale in Stati diversi, il Consiglio Arbitrale nomina quale arbitro unico o quale presidente del Tribunale Arbitrale una persona di nazionalità terza, salva diversa e concorde indicazione delle parti.
6. Nei casi di rinuncia o incompatibilità dell'arbitro sorteggiato, il Consiglio Arbitrale provvederà alla sostituzione mediante scorrimento della lista degli iscritti a partire dal nominativo successivo a quello inizialmente sorteggiato.

#### **Art. 17 - Pluralità di parti**

1. In presenza di una domanda proposta da più parti o contro più parti, se al momento del deposito degli atti introduttivi le stesse si raggruppano in due sole unità e la convenzione arbitrale prevede un Collegio arbitrale, ciascuna unità nomina un arbitro e il Consiglio Arbitrale nomina il presidente.
2. Anche in deroga a quanto previsto nella convenzione arbitrale, se al momento del

deposito degli atti introduttivi le parti non si raggruppano in due unità, il Consiglio Arbitrale, senza tener conto di alcuna nomina effettuata dalle parti, nomina il Tribunale Arbitrale secondo i criteri di cui all'art. 3.

#### **Art. 18 - Incompatibilità**

1. Non possono essere nominati arbitri:
  - a) i dipendenti della Corte Arbitrale;
  - b) coloro che rientrano nei seguenti casi:
    1. se ha interesse nella causa;
    2. se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione o è convivente di una delle parti o di alcuno dei difensori oppure è commensale abituale di una delle parti;
    3. se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di debito o credito con una delle parti;
    4. se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella vertenza oggetto dell'arbitrato;
    5. se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti;
    6. se è amministratore o gerente di un ente, di una associazione anche non riconosciuta o di un comitato che ha interesse nella causa;
    7. se ha assistito, patrocinato, difeso o prestato consulenza ad una delle parti nel biennio precedente il deposito della domanda.

#### **Art. 19 - Disponibilità alla nomina**

1. La Corte comunica agli arbitri, anche attraverso strumenti telematici la loro nomina. Gli arbitri devono trasmettere alla Corte, a mezzo fax, PEC, posta elettronica o posta raccomandata, la dichiarazione di disponibilità all'accettazione entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione.
2. Con la dichiarazione di disponibilità gli arbitri devono trasmettere la dichiarazione di indipendenza.

#### **Art. 20 - Ricusazione dell'arbitro**

1. Ciascuna parte può depositare, anche a mezzo corriere, posta raccomandata, fax o PEC, una istanza motivata di ricusazione degli arbitri per ogni motivo idoneo a porre in dubbio la loro indipendenza o imparzialità.
2. L'istanza deve essere depositata presso la Corte entro cinque giorni dalla conoscenza del nominativo dell'arbitro o del motivo di ricusazione.
3. L'istanza è comunicata agli arbitri e alle altre parti dalla Corte, anche mediante strumenti elettronici, che assegna loro un termine di cinque giorni per l'invio di eventuali osservazioni.
4. Trascorso tale ulteriore termine, sull'istanza di ricusazione decide il Consiglio Arbitrale.

#### **Art. 21- Sostituzione dell'arbitro**

1. L'arbitro è sostituito con la nomina di un nuovo arbitro, con le modalità di cui all'art. 16 del presente Regolamento, nelle seguenti ipotesi:
  - a) l'arbitro non accetta l'incarico o vi rinuncia dopo aver accettato;
  - b) l'arbitro non è confermato;
  - c) l'arbitro è revocato da tutte le parti;
  - d) il Consiglio Arbitrale accoglie l'istanza di ricusazione proposta nei confronti dell'arbitro;
  - e) il Consiglio Arbitrale, sentite le parti e il Tribunale Arbitrale, rimuove l'arbitro per la violazione dei doveri imposti dal Regolamento o per altro grave motivo;
  - f) l'arbitro non è più in grado di adempiere al proprio ufficio per morte, infermità o per altro grave motivo sopravvenuto.
2. Nelle ipotesi previste dal comma 1 il procedimento è sospeso. La sospensione è da intendersi revocata con l'avvenuta sostituzione dell'arbitro; nei casi di cui alle precedenti lett. c), d), e) e f), il termine residuo per il deposito del lodo è prorogato di diritto di 90 giorni.
3. Se l'arbitro nominato in sostituzione deve a sua volta essere sostituito, il nuovo arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale con le stesse modalità di cui al citato art. 16.
4. Il Consiglio Arbitrale determina l'eventuale compenso spettante all'arbitro sostituito,

tenuto conto dell'attività svolta e del motivo della sostituzione.

5. In caso di sostituzione dell'arbitro, il Tribunale Arbitrale nuovamente costituito può disporre, qualora la trattazione a fini decisori della controversia lo richieda, la rinnovazione totale o parziale del procedimento svoltosi fino a quel momento.

#### **Art. 22 - Fondo iniziale**

1. La Corte trasmette alle parti costituite l'invito al versamento del fondo iniziale, da intendersi quale saldo sull'entità delle spese amministrative e acconto del compenso degli arbitri, nella misura predeterminata dal Consiglio Arbitrale, indicandone termini e modalità di pagamento.
2. La Corte, secondo le modalità che ritiene più celeri, trasmette agli arbitri gli atti introduttivi, con i documenti allegati, dopo che le parti o la parte più diligente, abbiano provveduto al versamento del fondo iniziale.
3. Qualora le parti non provvedano al versamento nei termini indicati dalla Corte, il procedimento rimarrà sospeso ed il Tribunale Arbitrale non si costituirà.
4. Gli arbitri si costituiscono in Tribunale Arbitrale mediante convocazione delle parti a comparire alla prima udienza di comparizione, contenente modalità e termini dell'inizio del procedimento, entro trenta giorni dalla data in cui hanno ricevuto gli atti e i documenti ovvero, se successivo, dall'avvenuto versamento del fondo iniziale.
5. In caso di sostituzione di arbitri dopo che il Tribunale Arbitrale si è costituito, la Corte trasmette ai nuovi arbitri copia degli atti e dei documenti del procedimento.
6. La nuova costituzione del Tribunale Arbitrale ha luogo ai sensi del comma 4.

#### **Art. 23 - Conciliazione delle parti**

1. In qualunque momento del procedimento, il Tribunale Arbitrale può tentare di comporre la controversia tra le parti, invitando le stesse ad un tentativo di conciliazione. A tale udienza le parti possono farsi rappresentare da terzi muniti di procura a conciliare o transigere, con sottoscrizione autenticata.
2. Il tentativo di conciliazione deve comunque esperirsi alla prima seduta arbitrale.
3. Se il procedimento arbitrale si chiude con la conciliazione alla prima udienza, la Corte tratterrà, a saldo delle spese e dei compensi arbitrali, le somme versate dalla parti

come fondo iniziale, salva diversa determinazione del Consiglio Arbitrale.

#### **Art. 24 - Riunione e separazione dei procedimenti**

1. Il Tribunale Arbitrale può pronunciare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che non siano vietati da norme inderogabili applicabili al procedimento.
2. Il Tribunale Arbitrale investito di più procedimenti pendenti può disporre la riunione, se li ritiene connessi. Nel caso in cui più procedimenti siano pendenti dinanzi diversi Tribunali Arbitrali costituiti presso la Corte, la riunione può essere disposta, su richiesta di ciascun Tribunale, dal Consiglio Arbitrale.
3. Se più controversie pendono nel medesimo procedimento, il Tribunale Arbitrale può disporre la separazione. In tal caso si darà comunicazione al Consiglio Arbitrale per le determinazioni conseguenti e necessarie all'instaurazione del procedimento separato.
4. Se un terzo chiede di partecipare a un arbitrato pendente oppure se una parte di un arbitrato richiede la partecipazione di un terzo, il Tribunale Arbitrale, sentite le parti, decide tenuto conto delle circostanze rilevanti.

#### **Art. 25 - Ordinanze**

1. Salvo quanto previsto per il lodo, il Tribunale Arbitrale decide con ordinanza, che deve essere redatta per iscritto.
2. Nel caso in cui il Tribunale sia costituito in collegio, l'ordinanza è pronunciata a maggioranza. Non è necessaria la conferenza personale degli arbitri e, in ogni caso, l'ordinanza può essere sottoscritta dal solo presidente.
3. Le ordinanze e in genere i provvedimenti del Tribunale, se adottati in assenza delle parti, sono immediatamente comunicati alle parti dal Segretario, anche a mezzo fax, posta raccomandata o PEC.

#### **Art. 26 - Udienze**

1. Le udienze sono fissate con ordinanza dal Tribunale Arbitrale.
2. Le parti possono comparire alle udienze personalmente o, in caso di persone giuri-

diche, a mezzo di rappresentanti con i necessari poteri.

3. Le parti possono essere assistite da difensori muniti di procura alle liti e a conciliare o transigere, rilasciata nelle forme di cui all'art. 83 c.p.c.
4. Le udienze del Tribunale Arbitrale sono accompagnate dalla redazione di un verbale a cura del Segretario.

#### **Art. 27 - I mezzi di prova**

1. Il Tribunale Arbitrale istruisce la causa con tutti i mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti, e assume le prove secondo le modalità che ritiene opportune.
2. Il Tribunale Arbitrale valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.
3. Il Tribunale Arbitrale può delegare l'assunzione delle prove ammesse a un proprio membro.
4. Nel caso si renda necessario l'assunzione della prova fuori dalla sede dell'arbitrato, il Tribunale Arbitrale chiederà al Consiglio Arbitrale di liquidare all'arbitro le spese di trasferta documentate, che verranno poste inizialmente a carico di entrambe le parti.

#### **Art. 28 - La prova testimoniale**

1. I testi, intimati a cura delle parti anche a mezzo di raccomandata, fax o PEC e, a richiesta del Tribunale Arbitrale, dovranno restare a disposizione per eventuali confronti.
2. Ogni testimone sarà reso edotto dal Tribunale Arbitrale della responsabilità che assume con dichiarazioni false, reticenti o concordate.

#### **Art. 29 - La Consulenza Tecnica d'Ufficio**

1. Il Tribunale Arbitrale può nominare, su istanza di parte o d'ufficio, uno o più consulenti tecnici, individuandoli tra quelli inclusi nella apposita lista tenuta dal Consiglio Arbitrale oppure, in mancanza, da analoghe liste tenute presso l'autorità giudiziaria ordinaria o individuandoli tra professionisti di comprovata fama ed esperienza.
2. Il consulente tecnico d'ufficio ha i doveri di indipendenza imposti dal Regolamento agli arbitri e ad esso si applica la disciplina della ricusazione prevista per gli arbitri,

sulla quale istanza, tuttavia, decide il Tribunale arbitrale.

3. Le parti possono nominare propri consulenti tecnici in misura pari al numero dei consulenti tecnici d'ufficio nominati.
4. Il consulente tecnico d'ufficio deve consentire alle parti e ai consulenti tecnici di parte di assistere alle operazioni peritali.
5. In caso sia stata disposta C.T.U., all'udienza fissata con l'ordinanza istruttoria, saranno presenti il consulente tecnico d'ufficio, i difensori delle parti ed eventualmente i rispettivi consulenti tecnici.
6. Il Tribunale raccoglierà l'accettazione dell'incarico e formulerà definitivamente i quesiti indicati nell'ordinanza ammissiva della C.T.U, tenendo conto di eventuali integrazioni delle parti al quesito, se ammissibili e rilevanti.
7. Il C.T.U. stabilirà d'intesa con eventuali consulenti tecnici di parte le modalità di svolgimento delle operazioni peritali, nel rispetto del principio del contraddittorio.
8. Il Tribunale Arbitrale concederà al CTU un congruo termine per svolgere l'incarico e depositare relazione scritta; determinerà l'ammontare del fondo spese ed acconto sul compenso, fisserà l'udienza per l'esame della relazione e degli atti peritali, nonché ulteriori eventuali prove, che non siano state assunte prima o contemporaneamente alla C.T.U.
9. Il C.T.U. potrà acquisire la documentazione necessaria presso la Pubblica Amministrazione.
10. Prima del deposito della sua relazione il C.T.U. trasmetterà una bozza non definitiva ai consulenti di parte e ai difensori delle parti, e raccoglierà le loro osservazioni.
11. Nella sua relazione definitiva il C.T.U. darà conto di tali osservazioni, esprimendo il suo motivato parere in ordine a quelle che ritiene di non condividere.
12. Il compenso del CTU verrà liquidato, secondo le indicazioni del Consiglio Arbitrale, al termine dell'incarico dal Tribunale Arbitrale che indicherà la parte onerata, le modalità ed i termini di pagamento.
13. L'obbligazione di corrispondere il compenso al CTU deve comunque intendersi solidale fra le parti.
14. In caso di mancato pagamento al CTU, il Tribunale Arbitrale può decidere di sospendere il procedimento fino ad avvenuto pagamento del dovuto.

**Art. 30 - Domande nuove**

1. Il Tribunale Arbitrale, sentite le parti, decide con ordinanza, o lodo parziale, sull'ammissibilità di domande nuove, tenuto conto di ogni circostanza, incluso lo stato del procedimento.

**Art. 31 - Il lodo**

1. Quando ritiene il procedimento maturo per la pronuncia del lodo, il Tribunale Arbitrale dichiara la chiusura dell'istruzione e invita le parti a precisare le conclusioni.
2. Il Tribunale Arbitrale, d'ufficio o su richiesta delle parti, può fissare un termine per il deposito di memorie conclusionali, memorie di replica e/o un'udienza di discussione finale.
3. Dopo l'ordinanza che decide sulle istanze istruttorie, le parti non possono proporre nuove domande, compiere nuove allegazioni, produrre nuovi documenti o proporre nuove istanze istruttorie, salva diversa determinazione del Tribunale Arbitrale per fatti non noti e sopravvenuti.

**Art. 32 - Rinuncia agli atti**

1. Le parti o i loro difensori comunicano al Segretario la rinuncia agli atti e alla pronuncia del lodo a seguito di transazione o di altro motivo.

**Art. 33 - Deliberazione del lodo**

1. Il lodo è deliberato, con la partecipazione di tutti i membri del Tribunale Arbitrale e assunto a maggioranza di voti. In tale ultimo caso, il lodo deve dare atto che è stato deliberato con la partecipazione di tutti gli arbitri, nonché dell'impedimento o del rifiuto di chi non sottoscrive.
2. Il lodo è redatto per iscritto e contiene:
  - a) l'indicazione degli arbitri, delle parti, dei loro difensori;
  - b) l'indicazione della convenzione arbitrale;
  - c) l'indicazione della sede dell'arbitrato;
  - d) l'indicazione delle conclusioni delle parti;
  - e) l'esposizione anche sommaria dei motivi della decisione;
  - f) il dispositivo;



- g) la decisione sulla ripartizione delle spese di lite e dei costi del procedimento, tenuto conto anche delle spese amministrative, per i compensi arbitrali e di trasferta.
- 3. Le sottoscrizioni possono avvenire in luoghi e tempi diversi e di ognuna delle stesse deve essere indicata la data.

**Art. 34 - Deposito del lodo**

- 1. Il Tribunale Arbitrale deposita il lodo in tanti originali quante sono le parti, più uno.
- 2. Il Segretario consegna ad ogni parte un originale del lodo, entro dieci giorni dalla data del deposito, a mezzo posta raccomandata ovvero a mezzo PEC laddove l'originale del lodo sia sottoscritto dall'arbitro unico, o dal presidente, con firma elettronica avanzata.

**Art. 35 - Termini di deposito del lodo**

- 1. Il Tribunale Arbitrale deve depositare presso la sede della Corte il lodo definitivo entro 180 giorni dalla prima udienza di comparizione delle parti dinanzi all'arbitro o al Collegio, ovvero entro 240 giorni nella sola ipotesi di esperimento di consulenze tecniche e/o prove testimoniali, salva la concorde richiesta di proroga formulata dalle parti per un periodo complessivo non superiore a 360 giorni dalla prima udienza di comparizione.
- 2. Eventuali richieste concordi delle parti di ulteriori proroghe del termine di deposito sono sottoposte al Tribunale Arbitrale.
- 3. Solo laddove il Tribunale ritenga ammissibile la richiesta, quest'ultima è rimessa alla decisione del Consiglio Arbitrale il quale si pronuncerà, in caso di concessione, anche sulle relative modalità e termini.

**Art. 36 - Lodo parziale o non definitivo**

- 1. Il Tribunale Arbitrale può pronunciare uno o più lodi, anche parziali o non definitivi.
- 2. Il lodo di cui al comma precedente non modifica il termine di deposito del lodo definitivo.
- 3. Al lodo parziale e al lodo non definitivo si applicano le disposizioni del Regolamento sul lodo.

**Art. 37 - Istanza di correzione**

1. L'istanza di correzione dell'errore od omissione materiale deve essere depositata presso la Corte anche a mezzo fax, raccomandata o PEC, entro 30 giorni dal ricevimento del lodo.
2. L'istanza viene trasmessa al Tribunale Arbitrale, che sentite le parti secondo le modalità ritenute più celeri, ed anche attraverso strumenti telematici, decide con provvedimento entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.
3. Il provvedimento del Tribunale Arbitrale, in caso di accoglimento, è parte integrante del lodo e deve essere sottoscritto dagli arbitri ai sensi dell'art. 33.
4. In ogni caso, nessun onere aggiuntivo verrà posto a carico delle parti, salva diversa determinazione ad opera del Consiglio Arbitrale.

**Art. 38 - Norma di rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia espressamente alle norme di cui agli artt. da 806 a 832 c.p.c., nonché a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia, in quanto applicabili.

III - PROCEDIMENTO DI ARBITRATO IRRITUALE

**Art. 39 - L'arbitrato irrituale**

1. Il procedimento dell'arbitrato irrituale è regolato secondo quanto pattuito dalle parti, mediante accordo formale preventivo da adottare alla prima comparizione delle parti, che stabilisca eventuali modalità procedurali discostantisi da quelle rituali e dal presente Regolamento, fermo restando il principio del contraddittorio.
2. In mancanza di accordo procedurale tra le parti, l'arbitro potrà applicare le norme del presente regolamento oppure quelle previste dal codice di procedura civile per l'arbitrato rituale.

**Art. 40 - La perizia contrattuale**

1. Il procedimento per la perizia contrattuale è regolato secondo quanto pattuito dalle parti.
2. In mancanza di regolamentazione il Consiglio Arbitrale, su richiesta congiunta delle

parti, procede alla nomina del consulente tecnico o dei consulenti tecnici, individuandoli tra quelli inclusi nella apposita lista tenuta dalla Corte oppure, in mancanza, da analoghe liste tenute presso l'autorità giudiziaria ordinaria o individuandoli tra professionisti di comprovata fama ed esperienza.

3. Il consulente tecnico ha i doveri di indipendenza imposti dal Regolamento agli arbitri e ad esso si applica la disciplina della ricsuzione prevista per gli arbitri.
4. I consulenti nominati sono tenuti a redigere la perizia sulla base dei quesiti sottoposti congiuntamente dalle parti, entro il termine, decorrente dall'inizio delle operazioni peritali, previsto dalle parti o, in mancanza, stabilito dal Consiglio Arbitrale.
5. Ferma restando l'applicazione degli artt. 42 e 44, il Consiglio Arbitrale determina l'ammontare dei compensi e delle spese amministrative della Corte secondo le Tabelle allegate al presente regolamento, nonché determina l'ammontare dei compensi e delle spese del consulente, indicando alle parti termini e modalità del pagamento.
6. Il consulente deposita la perizia presso la Corte, in tanti originali quante sono le parti, più una. La Corte provvede alla trasmissione della relazione peritale a ciascuna delle parti.

#### IV - I COSTI DEL PROCEDIMENTO

##### **Art. 41 - Valore della controversia**

1. Il valore della controversia, ai fini della definizione dei costi del procedimento, è determinato dalla Corte sulla base delle tabelle allegate al presente regolamento.
2. In ogni fase del procedimento il Consiglio, qualora lo ritenga opportuno, può suddividere il valore della controversia in relazione alle domande di ciascuna parte e richiedere alle stesse gli importi correlati a tali domande.
3. In caso di suddivisione del valore della controversia, gli onorari della Corte Arbitrale e del Tribunale Arbitrale non potranno essere superiori al massimo delle Tariffe determinate in base al valore complessivo della controversia.

##### **Art. 42 - Liquidazione dei costi**

1. La liquidazione definitiva dei costi del procedimento è disposta dal Consiglio Arbitrale.

2. La liquidazione disposta dal Consiglio Arbitrale non pregiudica la decisione del Tribunale Arbitrale in ordine alla ripartizione dell'onere delle spese tra le parti.
3. I costi del procedimento sono composti dalle seguenti voci:
  - a) compensi della Corte Arbitrale;
  - b) compensi del Tribunale Arbitrale;
  - c) compensi dei consulenti tecnici d'ufficio;
  - d) rimborsi spese della Corte Arbitrale, degli arbitri e dei consulenti tecnici d'ufficio;
  - e) eventuali spese di trasferta fuori dalla sede dell'arbitrato.
4. Gli compensi della Corte Arbitrale per l'amministrazione del procedimento sono determinati in base al valore della controversia, secondo le Tariffe deliberate dall'Assemblea.
5. Le attività incluse e quelle escluse dai compensi della Corte Arbitrale sono indicate nell'Allegato B del Regolamento, che è parte integrante del medesimo.
6. Nella determinazione dei compensi del Tribunale Arbitrale, il Consiglio Arbitrale tiene conto dell'attività svolta, della complessità della controversia, della durata del procedimento e di ogni altra circostanza.
7. Ai fini dell'eventuale pronuncia sulla soccombenza, i compensi di difesa sono liquidate sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modificazioni.
8. I compensi dei consulenti tecnici d'ufficio sono liquidati con equo apprezzamento, sulla base dei criteri determinati dal Consiglio Arbitrale, anche tenendo conto della tariffa professionale, della tariffa giudiziale e di ogni altra circostanza.
9. I rimborsi spese degli arbitri e dei consulenti tecnici d'ufficio devono essere comprovati dai relativi documenti di spesa. In difetto di loro esibizione, si considerano assorbiti dai relativi compensi.
10. L'obbligo del pagamento dei compensi della Corte e del Tribunale Arbitrale, nonché i costi dei consulenti d'ufficio è da intendersi solidale. Nel caso di mancato pagamento ad opera della parte onerata, la Corte ha facoltà di avanzare richiesta di versamento di tali importi a tutte le parti del procedimento.

#### **Art. 43 - Integrazioni fondo iniziale**

1. La Corte può richiedere alle parti successive integrazioni del fondo iniziale, in rela-

zione all'attività svolta ovvero in caso di variazione del valore della controversia, fissando un termine per i versamenti.

2. Qualora il Consiglio definisca valori di controversia diversi in ragione del valore delle domande formulate dalle parti, richiede gli importi previsti dal precedente art. 42 a ciascuna parte per l'intero in relazione alle rispettive domande.
3. Ai fini della richiesta dei versamenti, il Consiglio può considerare più parti come una sola, tenuto conto delle modalità di composizione del Tribunale Arbitrale o della omogeneità degli interessi delle parti.
4. Il Consiglio può ammettere, su istanza motivata di parte, che per gli importi di cui al precedente art. 42 l'altra parte presti garanzia bancaria o assicurativa, fissandone le condizioni.

#### **Art. 44 - Estinzione del procedimento per omesso pagamento**

1. Se una parte non deposita l'importo richiesto, il Consiglio Arbitrale può, se non lo abbia già stabilito in precedenza ai sensi dell'art. 43, suddividere il valore della controversia e richiedere a ciascuna parte un importo correlato al valore delle rispettive domande, fissando un termine per il versamento.
2. In caso di mancato pagamento di quanto richiesto, il Consiglio Arbitrale può sospendere in ogni momento il procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento. La sospensione è revocata, verificato l'adempimento.
3. Decorso un mese dalla comunicazione del provvedimento di sospensione previsto dal comma 2 senza che il versamento sia eseguito, il Consiglio Arbitrale può dichiarare l'estinzione del procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento, senza che con ciò venga meno l'efficacia della convenzione arbitrale.
4. La Corte trattiene le somme fino ad allora versate dalle parti a titolo di fondo iniziale e spese amministrative.

#### **Art. 45**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte dell'Assemblea della Corte Arbitrale Imolese.